

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 4 del 1° Febbraio 2014

### **1. Formazione e aggiornamento dell'INI-PEC – Non è possibile utilizzare le c.d. "PEC al cittadino"**

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), **verranno rifiutati, dagli uffici del Registro delle imprese, tutti quegli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati da Ordini o Collegi professionali che siano costituiti in forma di CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino** - c.d. "PEC al cittadino"), contraddistinti dal dominio *@postacertificata.gov.it*.

E' questo il contenuto della **Lettera-circolare del 15 gennaio 2014, Prot. 0006391**, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico a tutti gli Ordini e Collegi professionali.

Il Ministero è così tornato su un argomento già affrontato nella precedente **Lettera-circolare del 10 settembre 2013, Prot. 0156535**, con la quale aveva trasmesso il parere dell' Agenzia per l'Italia digitale espresso sull'argomento in data 26 luglio 2013, Prot. 0005527.

In questa Lettera-circolare si stabiliva che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **non è possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009** (le c.d. "PEC al cittadino"). **Se utilizzate verranno rifiutate dagli uffici del Registro delle imprese.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare con allegato il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Posta elettronica certificata (PEC) ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=497>

### **2. SRL SEMPLIFICATA – L'atto costitutivo e lo statuto standard rimangono quasi intoccabili anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013**

**Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata** - anche dopo le modifiche introdotte all'art. 2463-bis C.C. dall'art. 9, comma 13, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 - **non può essere oggetto di modifiche**, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.

Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con la **Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404**, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale.

Nel quesito lo studio chiedeva, con riferimento alla Circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013, nella quale è stato affrontato, in senso positivo, il problema dell'integrabilità dell'atto

costitutivo standard, se l'avviso espresso in tale occasione risulti ancora valido, tenuto conto delle modifiche apportate, alla disciplina in parola, dall'art. 9, comma 13 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013.

Si fa riferimento, in particolare a quanto previsto dal **nuovo comma 3** (secondo noi si tratta del comma 2-bis) **dell'art. 2463-bis**, secondo cui: "*Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili*".

Secondo il Ministero il D.L. n. 76/2013 "*non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e - soprattutto - su quella della SRL "ordinaria"*". Quest'ultima può ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.

Tanto è vero che, **anche nel regime previgente** – continua il Ministero – il D.L. n. 76/2013 - **non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della risoluzione ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

### **3. IMPRESE E SOCIETA' INATTIVE - Cancellazione dal Registro imprese - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014**, riferisce sullo stato delle **attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive da parte degli Uffici del Registro delle imprese** e invita le Camere di Commercio:

- a) ad un costante e puntuale impegno a **tenere "pulito" il Registro delle imprese;**
- b) ad una **rigorosa valutazione costi-benefici in merito al recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive** che hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi (diritti di segreteria, diritto annuale e sanzioni).

In merito al primo punto, il Ministero ricorda che, la presenza di un Registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, oltre ad essere **fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica economica nazionale**, garantisce una **reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese che costituisce il parametro ai fini della determinazione del numero dei seggi del Consiglio camerale** garantendone anche l'equa ripartizione ed infine determina l'ammontare dei costi ad esso relativi.

In merito al secondo punto, il Ministero ricorda che il D.P.R. n. 247 del 2004, sia al comma 6 dell'art. 2 (con riferimento alle imprese individuali, che al comma 5 dell'art. 3 (con riferimento alle società di persone) dispone che gli uffici del Registro delle imprese, dopo la cancellazione, **hanno l'obbligo di valutare, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni** dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.

**La determinazione di non procedere alla riscossione dovrà essere motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti**, di cui all'articolo 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il Ministero lamenta, a tale proposito, che, dopo circa dieci anni di vigenza del citato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che ha regolamentato le procedure di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, "**ancona moltissime procedure restano monche in quanto prive della capacità di svolgere la funzione di recupero delle risorse economiche delle Camere**".

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri - Registro delle imprese.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

#### **4. ACCONCIATORI ED ESTETISTE - Possibili contratti di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

L'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, **possono consentire l'utilizzo dei propri spazi, mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legge**, sia ad **acconciatori** che ad **estetisti**, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Sia secondo la legge n. 174 del 2005, per quanto riguarda **l'attività di acconciatore**, che secondo la legge n. 1 del 1990, per quanto riguarda **l'attività di estetista**, l'ipotesi di "*affitto di poltrona*" o di "*affitto di cabina*" **è possibile tra imprese**, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatore o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Per l'attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell'attività **anche da parte di soggetti non imprenditori**, purchè in possesso della prevista abilitazione (art. 2, comma 6, L. n. 174/2005). Cosa non consentita all'attività di estetica, in quanto la normativa prevede che tale attività possa essere esercitata solo in forma di impresa, non consentendo l'esercizio a soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.

Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 1/1990, **l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere**, purchè in possesso dei relativi requisiti abilitativi, l' "*affitto di poltrona*" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile **anche da parte di un gestore di un centro estetico**, in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.

Le possibilità di "*affitto di poltrona*" e di "*affitto di cabina*", consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente e conformi alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, naturalmente **"non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria"**.

E' questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, contenuto nella Circolare **del 31 gennaio 2014, Prot. 0016361**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della risoluzione ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore - Estetista ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

#### **5. FONDO DI GARANZIA P.M.I. – Operativa la Sezione Speciale per l'imprenditoria femminile**

È operativa la **Sezione Speciale del Fondo Centrale destinata all'imprenditoria femminile**, dotata di **20 milioni di euro** messa a disposizione e che permetterà, complessivamente, di accedere a circa 300 milioni di euro in finanziamenti garantiti.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2014, il **Decreto 27 dicembre 2013**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le modalità operative della **Sezione Speciale del Fondo di garanzia PMI dedicata alle imprese femminili**, istituita con la convenzione, sottoscritta il 14 marzo 2013, tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla base di tale accordo, il Dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferisce alla Sezione Speciale **10 milioni di euro**.

Per effetto della compartecipazione del Fondo **le risorse a disposizione** sono pari a **20 milioni di euro**, permettendo alle piccole e medie imprese femminili di accedere con maggiore facilità e a condizioni di favore a 300 milioni di euro di credito attivato.

Alla nuova Sezione possono accedere le **imprese femminili che abbiano i seguenti requisiti**:

- le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;

- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

Per scaricare il testo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28g1y7f>

## **6. FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI ALLE P.M.I. - Fissati i requisiti e le condizioni di accesso**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il **D.M. 27 novembre 2013**, recante le disposizioni attuative dell'art. 2 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del fare"), per l'accesso ai **finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI.**

Il decreto definisce i requisiti e gli investimenti ammissibili, demandando alla competenza di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico l'individuazione delle modalità e dei termini di accesso alle agevolazioni.

Il decreto sulla c.d. "**Sabatini-Bis**" definisce in primo luogo i requisiti per fruire delle agevolazioni per l'acquisto - a titolo di proprietà o leasing - di beni strumentali, attraverso la concessione di un contributo in conto interessi.

Per la prima volta, inoltre, i finanziamenti saranno accessibili anche per l'acquisto di macchine hardware e software.

Le P.M.I. dovranno rispondere ai seguenti **requisiti**:

- aver stabilito la propria sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, non risultando in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto vincolato gli aiuti sanciti quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non versare in condizioni di difficoltà finanziaria.

I finanziamenti saranno concessi **entro il 31 dicembre 2016** da banche o intermediari finanziari convenzionati e potranno essere stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria.

I finanziamenti avranno **durata massima di 5 anni** e saranno sostenuti da un **plafond complessivo pari a 2,5 miliardi di euro** garantito dalla Cassa depositi e prestiti.

Per la piena operatività delle agevolazioni occorrerà attendere, oltre all'emanazione della circolare del Ministero dello Sviluppo economico, anche la firma di una convenzione trilaterale tra lo stesso Ministero, ABI e la Cassa Depositi e Prestiti.

Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://goo.gl/V1tiOB>

## **7. DURC - Rilascio del documento in presenza di certificazione dei crediti - Nuova circolare dell'INPS**

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, **emessa tramite la "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti"**.

E' questo in sintesi il contenuto della nuova **circolare n. 16 del 30 gennaio 2014**.

L'INPS ricorda che, con il Decreto 13 marzo 2013, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, come modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il documento rilasciato *“ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012”*, **viene a costituire pertanto una tipologia specifica** attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che **le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC **per poter continuare ad operare sul mercato**, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Con la **circolare n. 40 del 21 ottobre 2013**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a precisare le disposizioni sulla materia.

In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, l’INPS, con la **circolare n. 16 del 30 gennaio 2014** fornisce le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, **all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC)**, della funzione di *“Gestione Richieste DURC”*, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di *“Verifica la capienza per l’emissione del DURC”*, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2016%20del%2030-01-2014.pdf>

## **8. SISTRI - Pubblicate le versioni aggiornate dei documenti di interoperabilità**

Sul sito del SISTRI, "Aggiornamento Sezione Documenti", il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le **versioni aggiornate** dei documenti:

- **di interoperabilità - Casi d’uso** (versione 1.7. del 23 gennaio 2014)

- **di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI** (versione 1.20 del 14 gennaio 2014).

Le novità arrivano a poco più di un mese dalla **partenza della “fase 2”** del nuovo sistema di controllo informatico dei rifiuti, prevista per il **3 marzo 2014**, quando il SISTRI diventerà operativo anche per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania, enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti (cd. “autoproduttori”).

Per scaricare il testo dei nuovi documenti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sistri.it/>

## **9. PAGAMENTI ELETTRONICI – Pubblicato il primo decreto attuativo - Fissati soglia e limite minimo di fatturato - Previsto uno slittamento dell’entrata in vigore**

L’obbligo di **accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito** di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. "Decreto Sviluppo bis"), **si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro** disposti a favore dei soggetti annoverati nella definizione di "esercente": *"beneficiario, impresa o professionista"*, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

In sede di prima applicazione, e **fino al 30 giugno 2014**, tale obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui sopra, per lo svolgimento di **attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro**. Ciò al fine di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata in vigore della norma.

A stabilirlo è l’articolo 1 del **decreto interministeriale 24 gennaio 2014**, recante l’ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 e **in vigore dal prossimo 28 marzo 2014**.

Con questo provvedimento si dà ulteriore attuazione ai programmi dell’Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta

elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti».

Con un successivo decreto potranno essere individuate **nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato** rispetto a quelli individuati dal presente decreto e potrà essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Facciamo presente che la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell'iter di conversione in legge del D.L. n. 150/2013 (c.d. "Milleproroghe"), ha approvato un emendamento che prevede il rinvio di tre mesi per l'adozione dell'obbligo del POS, che verrebbe così **prorogato al 30 giugno 2014**.

Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://goo.gl/wX3Urr>

## **10. IDENTIFICAZIONE CORPI IDRICI - Previste nuove regole nel "Codice ambientale"**

Entra **in vigore il 29 gennaio 2014** il nuovo regolamento nazionale che reca la metodologia da utilizzare per identificare, tra le acque fluviali e lacustri, i corpi idrici artificiali e fortemente modificati.

Si tratta del **Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 novembre 2013, n. 156**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2014, che **integra l'allegato 3 della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006** (cd. "Codice ambientale"), al fine di introdurre sul territorio nazionale una metodologia comune a livello nazionale **per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici superficiali "artificiali"**, cioè creati dall'uomo, e quelli **"fortemente modificati"**, *"la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata"*.

(Fonte: *Reteambiente*)

Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://goo.gl/ROLvOt>

## **11. RECUPERO IMBALLAGGI TERZIARI - Disomogeneità della prassi amministrativa tra le diverse Province - Intervento dell'Autorità della Concorrenza**

Dalla segnalazione ricevuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (AS1103 - del 23 dicembre 2013 - Pubblicata nel Bollettino n. 2 del 13 gennaio 2014, pagg. 56 e ss.) emerge che in alcune Province italiane l'autorizzazione all'**attività di lavaggio e recupero dei contenitori** è assoggettata alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti, in altre Province invece no.

L'Autorità, nell'adunanza del 20 dicembre 2013, ha formulato a tale proposito alcune considerazioni, puntualizzando che, in tali casi, si ha come conseguenza, oltre ad incombenze di natura amministrativa quali la compilazione del formulario rifiuti al momento del ritiro, che ogni volta che gli imballaggi recuperati vengono reimmessi in utilizzo agli stessi **è applicato il Contributo Ambientale CONAI (CAC)**.

Nelle Province in cui i contenitori riutilizzabili non sono, invece, ritirati come rifiuti, **gli stessi non sono assoggettati a tale contributo** se non, peraltro, quando terminano il loro ciclo di utilizzo ("fine vita") sulla base di quanto previsto dalla delibera del CONAI del 21 marzo 2012, proprio al fine di favorirne il recupero.

Tale disomogeneità è idonea ad **ingenerare distorsioni della concorrenza per i fornitori del servizio di recupero** in quanto gli utilizzatori, siano essi committenti del servizio di recupero o acquirenti degli imballaggi recuperati, avranno interesse a rivolgersi alle imprese che non applicano il CAC ad ogni operazione di recupero e che, per tale ragione, possono, di norma, garantire loro condizioni economiche più vantaggiose.

L'incidenza del contributo risulta molto variabile a seconda del materiale di cui si compone l'imballaggio, variando da circa 30 €/cent a circa 3 € ad imballaggio per ogni immissione in uso.

L'Autorità è consapevole della complessità delle esigenze da soddisfare nella gestione dei rifiuti, siano essi da recuperare o da smaltire e, tuttavia, ritiene utile sollecitare il Ministero dell'Ambiente a **prendere posizione sulla più idonea qualificazione da attribuire agli imballaggi terziari destinati al riutilizzo** giacché tali esigenze non paiono differire da una provincia all'altra del territorio nazionale.

Una presa di posizione da parte del Ministero, infatti, indipendentemente dalla soluzione scelta, avrebbe il pregio di indurre l'uniformità delle discipline applicabili alle autorizzazioni amministrative rilasciate a livello provinciale, risolvendo per ciò stesso le distorsioni concorrenziali oggetto di segnalazione.

Per scaricare il testo del Bollettino n. 2 del 13 gennaio 2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/4028-2-14.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4028-2-14.html)

## **12. OPEN DATA - Un portale che riporta la catalogazione dei dati in formato aperto delle PP.AA.**

Sono sempre di più le amministrazioni che pubblicano i propri dati in formato aperto e, molte di queste, lo fanno attraverso un vero e proprio catalogo.

Per gli utilizzatori di dati aperti sarebbe utile avere una visione dell'offerta nazionale completa. Ora è possibile vedere i dati che fino ad oggi sono catalogati a partire da questo link: [www.dati.gov.it/catalog/dataset](http://www.dati.gov.it/catalog/dataset).

Il lavoro è in corso e gli aggiornamenti continui.

Al fine di rendere la catalogazione dei dati in formato aperto delle Pubbliche Amministrazioni italiane la redazione del portale ha predisposto una **pagina dedicata allo scambio dei dati con i data store nazionali** <http://www.dati.gov.it/catalog/developer>

Contestualmente viene messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli sviluppatori la **Guida sintetica per lo scambio di dati con il catalogo nazionale Open Data DATI.GOV.IT**

In questo momento il documento viene proposto in forma di bozza commentabile da tutti su Google doc, al fine di acquisire i contributi della comunità open government, in attesa di ulteriori indicazioni puntuali per i cataloghi - in particolare per quanto riguarda vocabolari e thesauri - da parte di AGID e da parte della Commissione Europea.

Lo staff del portale presidia i commenti che stanno arrivando.

Nel documento sono riportate **le varie modalità e i formati delle API supportate** dal portale nazionale al fine di poter garantire lo scambio di dati e una **migliore indicizzazione dei contenuti**, e, quindi, un più facile e rapido accesso da parte di tutti i potenziali fruitori.

Attraverso questa iniziativa il portale nazionale dei dati aperti vuole **dare evidenza ai singoli dataset** aggregandoli "machine-to-machine" con il supporto delle soluzioni utilizzate da Sciam Lab per [www.opendatahub.it/about](http://www.opendatahub.it/about), per poi esporli attraverso il software open source CKAN e redistribuirli attraverso le API.

(Fonte: *Governo Italiano - dati.gov.it - Comunicato 21/1/2014*)

Per saperne di più e accedere al catalogo degli open data clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.dati.gov.it/>

## **13. SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA - Il contributo delle Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 gennaio 2014 ha approvato un documento per l'**indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa promossa** dalla Commissione bicamerale per la semplificazione, presieduta da Bruno Tabacci.

Il documento è stato illustrato e consegnato alla Commissione nel corso di un'audizione parlamentare che si è tenuta il 20 gennaio 2014.

Ricordiamo che la **Commissione parlamentare per la semplificazione** ha avviato, con documento approvato in data 19 novembre 2013, un'indagine conoscitiva volta a consentire al Parlamento di prendere coscienza, già da inizio legislatura, dello stato dell'arte della semplificazione in Italia, al fine d'individuare le migliori pratiche da diffondere e le criticità da superare.

L'indagine si svolge attraverso l'interazione con tutti i soggetti interessati: istituzioni, imprese, sindacati, liberi professionisti, cittadini.

Il documento della Commissione elenca gli ostacoli più consistenti al raggiungimento di questo obiettivo, siano di tipo normativo, amministrativo, organizzativo, economico.

Al fine di ricostruire un quadro il più completo possibile, la Commissione raccoglierà il contributo di una platea molto ampia di soggetti, ognuno dei quali interverrà in merito a un tema preciso.

Per dare un contributo fattivo a questa importante iniziativa parlamentare, le Regioni ritengono prioritario suggerire un metodo di lavoro, peraltro già sperimentato in alcuni territori. Questo metodo si fonda su un'idea di semplificazione:

- 1) **concreta**: la semplificazione si effettua prima di tutto a livello amministrativo e organizzativo, preferibilmente calibrando gli interventi caso per caso, e solo in ultima istanza a livello normativo;
- 2) **stabile**: la semplificazione si traduce in una continua attività di verifica del sistema, specialmente riguardo all'impatto delle modifiche introdotte e alla loro sostenibilità sotto il profilo amministrativo;
- 3) **trasversale**: la semplificazione non si ottiene unilateralmente, anzi si ottiene soltanto con la collaborazione istituzionale tra comparti della pubblica amministrazione e livelli di governo, da un lato, e, dall'altro, con la partecipazione degli stakeholder.

Per scaricare la versione integrale del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=331306&field=allegato&module=news>

#### **14. A Firenze è nata la prima Camera arbitrale unitaria**

Si è costituita la **nuova Camera arbitrale di Firenze: è il primo esempio in Italia** di camera arbitrale congiunta tra un ente pubblico come la Camera di Commercio e gli ordini professionali del settore giuridico-economico. Una realtà che nasce grazie all'accordo fra Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio notarile e Camera di Commercio di Firenze.

La Camera arbitrale unitaria ha la sua sede alla Camera di Commercio di Firenze, che provvederà anche alle spese di funzionamento.

**Gli Ordini, insieme alla Camera, collaboreranno allo svolgimento delle attività** e a promuovere l'arbitrato nazionale e internazionale a Firenze, con particolare riferimento all'inserimento, nei contratti, delle clausole compromissorie.

**L'organo primario della Camera Arbitrale è il Consiglio** che, tra le altre funzioni, nomina arbitri e periti, propone alla Giunta della Camera di Commercio e agli Ordini le modifiche del regolamento arbitrale, stabilisce le regole deontologiche per gli arbitri, avanza proposte ed esprime pareri sulla materia arbitrale, delibera l'iscrizione nell'albo degli arbitri e provvede al suo aggiornamento, decide sull'istanza di ricusazione dell'arbitro.

Gli Ordini professionali cureranno l'aggiornamento professionale e la specifica competenza degli Arbitri.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&idinformazione=27951>